



Regione Lombardia

DECRETO N. 8604

Del 16/06/2022

Identificativo Atto n. 849

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 6412/2022 - PROCEDURA RIVOLTA AGLI OPERATORI ACCREDITATI AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA VOLTE A FAVORIRE L'INCLUSIONE ATTIVA DEI PROFUGHI UCRAINI E DELLE PERSONE CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE O NAZIONALE

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione del 21 marzo 2022 relativa agli orientamenti operativi per l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (2022/C 126 I/01);
- il Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64;
- la Delibera di Giunta del 23 maggio 2022, n. 6412, "Misure di politica attiva volte a favorire l'inclusione attiva dei profughi ucraini e delle persone con protezione internazionale o nazionale";

VISTI i provvedimenti urgenti adottati per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, e in particolare:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di Deliberazione, lo stato di



Regione Lombardia

- emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
 - il decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 recante «Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina», così come convertito dalla Legge 28/2022;
 - il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», con particolare riferimento all'art. 34 «Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini»;
 - il DPCM del 28 marzo 2022, «Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso» con particolare riferimento all'art. 2 che chiarisce che la protezione temporanea dà diritto ad accedere al mercato del lavoro e allo studio, fa salve le disposizioni di maggior favore previste dall'articolo 38 del TUI, dall'articolo 21 del Dlgs. n. 142/2015, nonché dall'articolo 14 della legge n. 47/2017. È conseguentemente riconosciuto ai titolari di tale protezione l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché l'accesso alla formazione professionale e a tirocini.;
 - l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 872 del 04 marzo 2022, «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina» e in particolare l'art. 7 (Disposizioni in materia di lavoro) che prevede che lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», successive modifiche e integrazioni.
 - l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (o.c.d.p.c.) n. 881 del 29 marzo 2022, «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio



Regione Lombardia

dell'Ucraina" con la quale è stata riconosciuto, alle persone richiedenti la protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento per la durata massima di tre mesi, ridotti a due caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia.

DATO ATTO quanto considerato e deliberato dalla Giunta regionale con dgr 6412/2022 che:

- a fronte delle recenti gravi crisi internazionali, come in Afganistan e in Ucraina, anche in Lombardia si è registrato un notevole afflusso di persone provenienti da Paesi Terzi in cerca di rifugio, soccorso e assistenza;
- un efficace inserimento dei profughi nelle comunità che li accolgono ha come obiettivo il superamento della situazione di assistenza e di dipendenza passiva, sostenendo l'esigenza di progressiva autonomia delle persone, in quanto fattore di benessere psicologico e inclusione sociale;
- è, dunque, necessario sostenere le persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale soggiornanti nel territorio lombardo, al fine di rimuovere le barriere e le discriminazioni che impediscono il loro paritario inserimento nel mercato del lavoro, con misure adeguate;

ATTESO che con DGR 6412/2022 Regione Lombardia, al fine di favorire i percorsi di inclusione attiva sul territorio lombardo e garantire l'accesso al sistema delle politiche attive del lavoro finanziate anche con fondi comunitari, ha stabilito:

- di adeguare le disposizioni previste dalla misura Dote Unica Lavoro;
- di adottare analoghi adeguamenti al programma Garanzia Giovani subordinatamente alle indicazioni formali che saranno stabilite a livello europeo e nazionale;
- di individuare, attraverso una Manifestazione di interesse, gli Operatori accreditati di Regione Lombardia al lavoro e alla formazione che abbiano le competenze utili a garantire la massima rispondenza dei servizi offerti alle particolari esigenze delle persone beneficiarie di protezione internazionale o nazionale che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro;

DATO ATTO che con decreto n 7886/2022 la misura Dote Unica Lavoro prevede un percorso rinforzato per le persone che godono di protezione internazionale e nazionale e che sono in possesso di un permesso di soggiorno che permette il rilascio della DID;

CONSIDERATO che, come previsto dalla DGR 6412/2022, per garantire un'offerta qualificata di servizi volta ad assicurare un'efficace presa in carico delle persone



Regione Lombardia

con protezione internazionale o nazionale, nell'ambito dei vigenti servizi finanziati dalle misure regionali, oltre ai servizi di formazione e accompagnamento al lavoro, gli Operatori di cui sopra, avvalendosi anche della collaborazione con altri Enti pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni del terzo settore, metteranno a disposizione le seguenti attività:

- attività di mediazione linguistico-culturale
- attività finalizzate a promuovere la cittadinanza attiva
- attività di accoglienza, prima informazione e orientamento ai servizi territoriali;

RITENUTO, quindi, di:

- approvare la “Procedura rivolta agli operatori accreditati al lavoro e alla formazione di Regione Lombardia per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire l’inclusione attiva dei profughi ucraini e delle persone con protezione internazionale o nazionale” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- approvare il modulo “Adesione alla Manifestazione di interesse” (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con il quale, esclusivamente attraverso il sistema informatico Bandi On Line, gli Operatori accreditati potranno presentare le manifestazioni;
- stabilire che con cadenza settimanale Regione Lombardia provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse pervenute e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei nuovi operatori, comunicando gli esiti agli stessi operatori e pubblicando l’elenco sul sito www.regione.lombardia.it;
- stabilire che la procedura di cui sopra non prevede un termine di scadenza e rimarrà aperta per consentire agli operatori interessati di inviare le adesioni anche in fasi successive. L’eventuale chiusura della procedura sarà comunicata da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e su “Cruscotto Lavoro” con congruo anticipo.

DATO ATTO che, l’elenco di tali operatori avrà come unica funzione quella di favorire l’accesso alla rete dei servizi da parte dei beneficiari e non precluderà agli operatori non presenti di continuare a svolgere attività di politica attiva per persone con protezione internazionale o nazionale;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;



Regione Lombardia

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, la “Procedura rivolta agli operatori accreditati al lavoro e alla formazione di Regione Lombardia per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’attivazione delle misure di politica attiva volte a favorire l’inclusione attiva dei profughi ucraini e delle persone con protezione internazionale o nazionale” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
2. di approvare il modulo “Adesione alla Manifestazione di interesse” (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con il quale, esclusivamente attraverso il sistema informatico Bandi On Line, gli Operatori accreditati potranno presentare le manifestazioni;
3. di stabilire che con cadenza settimanale Regione Lombardia provvederà alla raccolta delle manifestazioni d’interesse pervenute e formalizzerà con proprio atto le adesioni dei nuovi operatori, comunicando gli esiti agli stessi operatori e pubblicando l’elenco sul sito www.regione.lombardia.it;
4. di stabilire che la procedura di cui all’allegato 1, di cui sopra, non prevede un termine di scadenza e rimarrà aperto per consentire agli operatori interessati di inviare le adesioni anche in fasi successive. L’eventuale chiusura della procedura sarà comunicata da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale e su “Cruscotto Lavoro” con congruo anticipo;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale regionale, www.regione.lombardia.it;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE



Regione Lombardia

MONICA MUSSETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge